

**Relazione alla proposta di legge n. 249/18  
ad iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Traversini:**

**“Disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”**

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce dalla esigenza di chiarire l'efficacia e la validità dell'attuale pianificazione faunistico-venatoria della Regione a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7625/2018 con la quale è stato sospeso il calendario venatorio “con riferimento all'esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al prelievo delle specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio nei giorni 2, 3, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019”, nel presupposto che manchi una pianificazione a livello regionale aggiornata.

In merito a tale presupposto si evidenzia che, a legislazione vigente, il quadro normativo in materia è rappresentato dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 1, i piani faunistico venatori provinciali (approvati prima del passaggio delle funzioni in materia di caccia dalle Province alla Regione ai sensi della l.r. 13/2015 in attuazione della cosiddetta legge Delrio), conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale, ed è articolato in ambiti provinciali.

Nelle more della predisposizione del piano regionale, attualmente in itinere, i piani provinciali sono stati continuamente aggiornati mediante le programmazioni annuali effettuate dagli Ambiti territoriali di caccia e verificati nella loro conformità con i criteri e gli indirizzi dalla Regione.

Contemporaneamente, nel rispetto della pianificazione esistente, la Regione ha provveduto alla verifica e al rinnovo delle concessioni alle strutture a iniziativa privata, all'autorizzazione e al rinnovo di appostamenti fissi di caccia, di zone di addestramento e allenamento cani, nonché all'individuazione e costituzione di centri pubblici e privati di produzione della selvaggina. Gli interventi ricadenti nei siti Rete Natura 2000 sono stati sottoposti a una puntuale e approfondita attività di pianificazione, programmazione e corretta gestione in quanto tutti sottoposti a valutazione d'incidenza, secondo quanto stabilito dal d.p.r. 357/1997.

Al fine di ottemperare ai rigorosi obiettivi di tutela, sono state inoltre integralmente recepite le prescrizioni di cui al d.m. 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) fatte proprie dalla Regione con D.G.R. n. 1471/08 e D.G.R. n. 1036/09.

Ciò è avvenuto, annualmente, e secondo le disposizioni di legge in materia ambientale.

Pertanto, con questa proposta di legge si conferma l'applicabilità dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 3 della l.r. 7/1995 fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. 6/2007 a condizione che sia stata effettuata la valutazione di incidenza sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state recepite le prescrizioni di cui al d.m. 17 ottobre 2007.

L'urgenza della proposta di legge deriva in particolare da una necessità di pubblica sicurezza e di contrasto ai potenziali danni da fauna selvatica ai veicoli e alle coltivazioni agricole. Per quanto riguarda, in particolare il cinghiale, la sua biologia è infatti tale da obbligare l'attuazione

di interventi di gestione funzionali a rendere compatibile la presenza delle popolazioni selvatiche con le attività socio-economiche con particolare riferimento alle produzioni agricole primarie e alla circolazione stradale. Nel merito occorre ricordare che gli obiettivi gestionali prefissati di mantenimento della densità compatibile del suide sul territorio potrebbero essere inficiati e quindi non raggiunti per effetto della sospensione dei prelievi venatori continuativi e ordinari nelle vaste superfici ricomprese in Rete Natura 2000 e nei territori limitrofi.